

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

I N D I C E

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1. Norme generali e ambito di applicazione
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Consultazione delle parti sociali
- Art. 4. Compiti degli uffici comunali
- Art. 5. Esercizio dell'attività
- Art. 6. Autorizzazioni su posteggi dati in concessione in area mercatale
- Art. 7. Posteggi isolati
- Art. 8. Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio
- Art. 9. Subingresso e dell'autorizzazione
- Art. 10. Reintestazione dell'autorizzazione della concessione d'area
- Art. 11. Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 12. Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 13. Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 14. Indirizzi generali in materia d'orario
- Art. 15. Festività
- Art. 16. Tariffe per la concessione del suolo
- Art. 17. Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni

TITOLO II Disposizioni relative ai mercati e relativi posteggi

- Art. 18. Mercato settimanale
- Art. 19. Localizzazione e articolazione del mercato
- Art. 20. Calcolo delle presenze nei mercati
- Art. 21. Istituzione, spostamento, soppressione e modifica
- Art. 22. Utilizzo del posteggio
- Art. 23. Scambio reciproco di posteggio - Migliorie
- Art. 24. Posteggi riservati a produttori agricoli
- Art. 25. Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 26. Spunta e assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi
- Art. 27. Indennizzo, rimborsi e responsabilità

TITOLO III – Commercio itinerante

- Art. 28. Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 29. Vendita di prodotti agricoli in forma itinerante da parte dei produttori agricoli

TITOLO IV – Disposizioni finali

- Art. 30. Normativa igienico - sanitaria
- Art. 31. Carta di esercizio e attestazione annuale
- Art. 32. Vigilanza
- Art. 33. Pubblicità dei prezzi
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Risarcimento danni

Art. 36. Rinvio a norme vigenti. Entrata in vigore

ALLEGATI

- A) Scheda identificativa del mercato settimanale
- B) Planimetria relativa al mercato

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Norme generali ed ambito di applicazione.

Il presente regolamento definisce le competenze dei diversi organi comunali in relazione allo svolgimento delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche, disciplina le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori nell'esercizio dell'attività, così come stabilito dalle seguenti disposizioni:

- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
 - D.G.R. 22 dicembre 2010, n. IX/1062;
 - Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Enti locali n. 83/CU in data 05/07/2012, a norma dell'art. 8 comma 6 della legge 131/2003.
 - Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/009/CR11/C1 del 24/01/2013.
 - D.G.R. 27/06/2016 n. X/5345;
 - D.d.u.o Commercio, reti distributive, programmazione fiere e tutela dei consumatori 22 luglio 2016 n. 7240;
 - Decreto legislativo 114/1998, così come modificato dal decreto legislativo n. 59/2010.
 - Decreto legislativo n. 59/2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 147/2012;
- Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza derivanti dalla legge n. 241/1990 s.m.i. e dalla legge regionale n. 1/2012.

Chiunque intenda effettuare l'attività di commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità ed occupazione di suolo ed aree pubbliche). Le norme del presente regolamento non si applicano:

- Allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi dell'Art. 27, c. 1 e, del D.Lgs.114/98;
- Allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi dell'art. 120 della legge regionale n. 6/2010 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e successive modificazioni e della Legge 7/2001.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere esercitata:

a) in posteggi dati in concessione decennale od occasionale;

b) in modo itinerante;

- **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

- **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- **mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

- **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

- **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria per un massimo di 12 giornate nel corso di un anno solare;

- **mercato su strada**: il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;

- **negozio mobile**: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;

- **banco temporaneo**: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

- **operatore**: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;

- **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- **posteggio isolato o fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;

- **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

- **presenze in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

- **fiera o sagra**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto rilasciato a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

- **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 21, comma 7, della L.R. 02.02.2010, n. 6 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori **ALIMENTARE e NON ALIMENTARE**;

- **tipologia merceologica**: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuati dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;

- **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

- **produttori agricoli**: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

- **legge regionale**: la legge della Regione Lombardia n. 6/2010;

- **registro imprese**: il registro imprese di cui alla legge n. 580/1993;

- **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
- **responsabile**: il responsabile dell'Area Tecnica/Suap;
- **regolamento**: il presente regolamento.

Art. 3

Consultazioni delle parti sociali

Si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'Art. 19, comma 2, della L.R. n. 6/2010 e s.m.i..

Saranno comunque richiesti i pareri alle rappresentanze delle organizzazioni indicate al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale, in merito alle materie elencate al comma 4 dell'art. 19 della citata legge regionale.

Il parere degli organismi consultati ha sempre natura obbligatoria ma non vincolante.

La regolamentazione delle attività di commercio su aree pubbliche, l'istruttoria delle richieste e delle comunicazioni/SCIA, il rilascio delle autorizzazioni vengono esercitate dall'ufficio commercio.

Le SCIA e le istanze sono ricevute telematicamente dal SUAP-Sportello unico attività produttive.

La vigilanza sullo svolgimento dell'attività, la redazione dei verbali di violazione, l'irrogazione di eventuali sanzioni, l'effettuazione della spunta e l'assegnazione giornaliera dei posteggi, sono di competenza dell'ufficio Polizia Locale.

Art. 4

Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione delle attività di commercio su aree pubbliche, l'istruttoria delle richieste e delle comunicazioni/SCIA, il rilascio delle autorizzazioni vengono esercitate dall'ufficio commercio.

Le SCIA e le istanze sono ricevute telematicamente dal SUAP-Sportello unico attività produttive.

La vigilanza sullo svolgimento dell'attività, la redazione dei verbali di violazione, l'irrogazione di eventuali sanzioni, l'effettuazione della spunta e l'assegnazione giornaliera dei posteggi, sono di competenza dell'ufficio Polizia Locale.

Art. 5
Esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su qualsiasi area pubblica, in forma itinerante, oppure su posteggi dati in concessione.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con mezzi mobili con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2010.

L'autorizzazione per l'attività su posteggio in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione per l'attività di cui al comma 3 del presente articolo abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.

Art. 6
**Autorizzazioni su posteggi già esistenti dati in concessione in area
mercatale**

Per l'assegnazione in concessione pluriennale di posteggi vacanti, resisi disponibili, o di nuova istituzione nel mercato esistente, si applicheranno i criteri e i relativi punteggi previsti dal successivo art. 7.

In caso di selezione per posteggi esistenti ma vacanti, verranno attribuiti 40 punti all'operatore che vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato.

Art. 7

Posteggi isolati

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate ai mercati, fiere e sagre, sono istituiti ed assegnati dal Comune mediante bando di concorso pubblico comunale al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010.

La Giunta Comunale, al fine di soddisfare carenze o altre esigenze territoriali riguardanti la presenza di attività commerciali, con atto deliberativo, previo parere delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 10 comma 1 della L.R. n. 6/2010, può istituire posteggi isolati, fino ad un massimo di due per postazione, stabilendone l'ubicazione, la dimensione, la frequenza temporale di utilizzo, la tipologia merceologica, gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun posteggio.

La Giunta Comunale può, altresì, con propria deliberazione, ampliare, trasferire o sopprimere per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica i posteggi isolati precedentemente istituiti sentite le Associazioni di categoria in merito.

Se non diversamente disciplinato dal provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili nonché la L.R. n. 6/2010.

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione su area pubblica si applicheranno i seguenti criteri:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta – **punti 5** (devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni):

- la vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- l'offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per i banchi alimentari, per la promozione dei propri prodotti;
- la partecipazione alla formazione continua di cui all'art. 20, comma 10, della legge regionale;
- l'adesione a certificazione di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali.

b) criterio correlato alla tipologia del servizio offerto - **punti 3**:

L'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi:

- la consegna della spesa a domicilio;
- i servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica – **punti 2:**

- La compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;

- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido)

d) a parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità nell'esercizio del commercio su aree pubbliche comprovata dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'assegnazione di posteggi isolati già esistenti avverrà, invece, applicando i criteri di cui al precedente art. 6.

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su eventuali posteggi fuori mercato dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 8

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal responsabile dell'Area competente.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inoltrata domanda in bollo al Suap, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA, quest'ultima se già posseduta;

c) il possesso dei requisiti morali e professionali, questi ultimi se richiesti, ivi compresi quelli di cui all'art. 67 della legge regionale n. 6/10 così come modificato dalla legge regionale n. 3/2012 e n. 10/2016 con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei cittadini dei Paesi non Europei e dell'Unione Europea;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato tramite il Suap comunale.

Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l'operatore dovrà provvedere all'inoltro telematico della SCIA - segnalazione certificata di inizio attività - ai fini di notifica igienico sanitaria.

Art. 9

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, fino alla sua scadenza.

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di trasferimento dell'azienda, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

Il subentrante per atto tra vivi, qualora non possieda dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dalla possibilità di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile.

Art. 10

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione d'area

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui la gestione ha termine. Cessata la gestione, entrambe sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, al Comune nel quale intende avviare l'attività.

Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

Qualora il Comune indicato dal subentrante sia diverso da quello del cedente, il titolo originario viene trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.

Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, nel caso in cui l'operatore proceda alla modifica dell'automezzo o, comunque, del ciclo produttivo, lo stesso dovrà provvedere all'inoltro telematico della SCIA - segnalazione certificata di inizio attività ai fini di notifica igienico sanitaria.

Art. 11

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a)** le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b)** l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c)** il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 12

Revoca dell'autorizzazione di esercizio

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a)** il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b)** il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. In caso di attività stagionale e previa comunicazione in merito da parte dell'operatore interessato, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio,

oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali;

e) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi;

f) non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;

g) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata entro un anno la comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 13

Modalità di esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:

a) su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dalla normativa vigente;

b) su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6-bis della legge regionale n. 6/2010, così come modificato dalla legge regionale n. 10/2016.

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4 della legge regionale n. 6/2010.

Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2010.

Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Il comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, annualmente verifica se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4.

L'operatore che risulta sprovvisto dell'attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 7 della legge regionale n. 6/2010.

Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, il comune rilascerà una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 14

Indirizzi generali in materia di orari

In conformità agli indirizzi della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) la fascia oraria massima di esercizio risulta compresa tra le ore **05:00** e le ore **24:00**;

b) per particolari manifestazioni, comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche può essere protratta fino alle ore **02:00** con provvedimento del Responsabile, come da autorizzazione alla manifestazione rilasciata dal competente ufficio;

c) per particolari motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse, il Responsabile può stabilire limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuta al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

Art. 15 Festività

Qualora il mercato coincida con le festività di Natale, Capodanno o Pasqua, lo stesso non può essere effettuato, ma previa richiesta delle Associazioni di categoria può essere recuperato in altra giornata.

Art. 16 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

L'occupazione di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è sottoposta al pagamento del Canone Unico Mercatale, nella misura prevista dalla legge 160/2019.

La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento della dovuta tassa di occupazione.

Tutti i concessionari di posteggio sono tenuti all'adempimento degli obblighi tributari, consistenti nel pagamento del canone Unico Mercatale e della tassa giornaliera per lo smaltimento rifiuti (se dovuta), in base alla superficie occupata, indicata nell'atto di concessione, salvo i casi di esenzione previsti dai regolamenti e disposizioni comunali. Qualora non vengano pagati, senza giustificato motivo, gli oneri richiesti ai titolari di posto fisso, l'Ufficio Comunale S.U.A.P. può disporre la sospensione o la revoca del diritto ad utilizzare il posteggio.

Art. 17

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO E RELATIVI POSTEGGI

Art. 18

Mercato settimanale

Il mercato settimanale si svolge nella giornata di **sabato** dalle ore **08:00** alle ore **12:30**. I concessionari di posteggio entro le ore **08.00** devono aver installato il proprio banco o autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato. Non è permesso installarsi sul mercato **prima delle ore 06:00** e/o sgomberare il posteggio **prima delle ore 12:30** se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Entro le ore 13.30 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercantile della stessa.

Dalle ore 7.30 alle ore 13.30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza, delle Forze di Polizia o quelli appositamente autorizzati.

Il Sindaco, per motivate necessità, può fissare gli orari di carico/scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei commi precedenti.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nel mercato settimanale, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare.

Art. 19

Localizzazione e articolazione del mercato

L'area di mercato del Comune di Canonica d'Adda è configurata nella planimetria allegata al presente regolamento dalla quale si evidenziano:

a) l'ubicazione: ***via Lodi c/o area parcheggio***

b) la superficie complessivo del mercato: mq. 1000,00

c) la superficie complessivo dei posteggi: mq. 555,00

d) il totale dei posteggi: n. 12 + 1 (produttore agricolo) di cui n. 6 settore non alimentare e n. 6 settore alimentare.

e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 20

Calcolo delle presenze nel mercato

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche o a documentati problemi di salute che impediscano la permanenza nel mercato.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, si presenta nel posteggio dopo l'orario d'inizio di occupazione dei posteggi oppure si assenta prima dell'orario di fine delle operazioni di vendita, è considerato assente.

Il personale incaricato del controllo del mercato provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato stesso ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quella occasione.

Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio della Polizia Locale.

Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica entro la terza giornata di assenza o entro la seconda giornata di rientro, nei modi che seguono:

a) all'indirizzo Pec ***comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it***;

b) posta raccomandata al **Comune di Canonica d'Adda – P.zza del Comune 3 – 24040 Canonica d'Adda (BG)**;

c) presentando direttamente il certificato medico all'agente di Polizia Locale in servizio sul mercato;

Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione.

Art. 21

Istituzione, spostamento, soppressione e modifica

I casi di istituzione, di spostamento, di modifica, di soppressione, di variazione permanente del giorno di effettuazione dei mercati e dei posteggi fuori mercato, sono deliberati dalla Giunta Comunale previo parere delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative e nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali attuative (DGR 27/6/2016 n. X/5345).

Art. 22

Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicate le singole merceologie ammesse, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

a) non si può occupare uno spazio superiore a quello concesso né occupare con sporgenze di qualsiasi tipo spazi non ricadenti nei limiti assegnati;

b) non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

c) gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle

disposizioni tecniche vigenti;

d) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;

e) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;

f) lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività dei singoli operatori dovrà avvenire

mediante separazione di carta, vetro, plastica, umido, ingombranti, con le modalità previste dal regolamento comunale vigente per la raccolta differenziata.

Le singole frazioni separate dovranno essere conferite nei punti di raccolta individuati dall'Amministrazione Comunale.

g) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale, la carta di esercizio, l'attestazione annuale e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta del personale

addetto al controllo;

h) in ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, PS);

i) i veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. In caso ciò non fosse possibile, dovranno essere

parcheggiati in altra area idonea.

l) in caso di maltempo, l'operatore è, comunque, autorizzato a far sostare il proprio automezzo nel posteggio sempre che non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato né impedisca l'accesso dei mezzi di pronto intervento.

m) il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

n) le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tali finalità non possono sporgere

frontalmente oltre due metri dalla verticale del limite di allineamento e non devono, in ogni caso, ostruire il transito dei veicoli.

o) i pali di sostegno e strutture simili, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,20.

p) è vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di CD e similari sempre che il volume sia al minimo e tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o ai residenti.

Art. 23

Scambio reciproco di posteggio – Migliorie

I soggetti titolari di posteggio nel medesimo mercato o fiera non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Responsabile dell'Area.

Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che venga inoltrata apposita istanza all'ufficio competente, sottoscritta da entrambe le parti in causa.

È facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare il provvedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni, la cui durata rimane invariata.

I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio delle procedure di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modifica comporta la rinuncia alla concessione di posteggio di cui il soggetto è titolare.

La scadenza della nuova concessione sarà uguale a quella originaria.

Art. 24

Posteggi riservati ai produttori agricoli

Ai produttori agricoli viene riservato un posteggio nel mercato. Per l'assegnazione si procede applicando i criteri di cui al paragrafo 3.2.4 della DGR 27/06/2016 n. X/5345.

Il posteggio concesso al produttore agricolo, se non viene temporaneamente utilizzato dallo stesso, può essere assegnato, per il solo giorno di svolgimento del mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad altri operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, con il criterio della spunta di cui al successivo art. 25 e tenuto conto del più alto numero di presenze vantate nel mercato di riferimento, nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

Ai produttori agricoli non trova applicazione la disciplina della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Art. 25

Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

In caso di revoca di cui al comma 1, all'interessato potrà essere assegnato un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella

concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non potrà avere una superficie inferiore e dovrà essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, potrà continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 26

Spunta e assegnazione dei posti temporaneamente liberi

L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dagli agenti di Polizia Locale alle ore **08:00**, nel rispetto della graduatoria di spunta. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, o "spunta", è necessario presentare una domanda per essere inseriti nell'apposita graduatoria.

La graduatoria è stilata ai sensi del punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata delle Regioni in data 05/07/2012, sulla base del criterio del maggior numero di presenze, intese come numero di volte che il soggetto ha partecipato alle spunte cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato.

In caso di parità di presenze verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel registro imprese, quale impresa attiva, riferita al commercio su area pubblica, cumulata con quella dell'eventuale dante causa. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.

Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante oppure di un collaboratore familiare o di un dipendente,

La graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo, con valenza annuale, verrà aggiornata in occasione di ogni giornata di mercato. Alla fine di ogni anno solare gli operatori che non hanno totalizzato un numero minimo di presenze pari alla metà delle giornate di effettuazione del mercato nell'ultimo triennio saranno cancellati dalla graduatoria.

Le assenze per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente documentate, saranno considerate come giustificate.

I titolari di posteggio non possono partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti utilizzando la medesima autorizzazione corrispondente al posteggio assegnato nel medesimo mercato.

Art. 27

Indennizzo, rimborsi e responsabilità

Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 28

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario alla vendita, con l'obbligo di spostarsi, al termine del periodo consentito, ad una distanza non inferiore a 100 metri.

È fatto divieto di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore già posizionatosi in precedenza.

È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante è vietato nelle strade extraurbane secondarie e nelle strade provinciali, nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata nei

parcheggi riservati ai portatori di handicap in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve, lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

La sosta dei veicoli adibiti al commercio su aree pubbliche deve essere in generale effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. Durante lo svolgimento dei mercati, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato.

Art. 29

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte di imprenditori agricoli

Le disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

I produttori agricoli, singoli o associati iscritti presso l'apposita sezione del Registro delle Imprese hanno la possibilità di vendere in via diretta in forma itinerante i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, dietro presentazione di comunicazione al Suap del Comune dove ha sede l'azienda di produzione ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001.

La predetta comunicazione corredata dalle rituali generalità del richiedente deve contenere la specifica dei prodotti di cui si intende praticare la vendita corredata da autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di produttore agricolo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Normativa igienico – sanitaria

La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie e alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.

In via generale, i banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità.

Le merci non possono essere collocate al suolo. E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori e piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Ai venditori di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, è fatto obbligo di tenere sollevata la merce dal suolo ad un livello minimo di cm. 50. La merce deve essere comunque mantenuta in idonei contenitori.

Art. 31

Carta di esercizio ed attestazione annuale

Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale e dell'attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali deve essere effettuata annualmente nel rispetto delle procedure informatiche e dei termini stabiliti dalla Regione Lombardia.

L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio che in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente ad altra regione italiana.

Art. 32

Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e sull'osservanza del presente Regolamento è affidata, per quanto di competenza di ciascun servizio, al Comando di Polizia Locale, al servizio Commercio e al servizio Tributi relativamente al pagamento dei tributi comunali.

Art. 33
Pubblicità dei prezzi

Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, come stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. 114/1998.

Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 34
Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale 6/2010 e sue modifiche ed integrazioni, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel seguente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 euro a € 500,00 euro.

Il Responsabile dell'Area, ricevuto il verbale elevato dall'Organo accertatore, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo anche l'eventuale sanzione accessoria.

Per l'inosservanza delle disposizioni di circolazione stradale, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Per le violazioni di cui all'art. 55 si applicano le sanzioni previste dal T.U.L.P.S.

Art. 35
Risarcimento danni

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalle sanzioni di cui all'art. 33 del Regolamento, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 36

Rinvio a norme vigenti. Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti comunitarie, nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

ALLEGATO A)

SCHEDA IDENTIFICATIVA MERCATO

DENOMINAZIONE: MERCATO SETTIMANALE

UBICAZIONE:

Via Lodi (Parcheeggio)

GIORNO DI MERCATO:

Sabato

CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI SINGOLI POSTEGGI::

Superficie complessiva mq. 1.000

Superficie complessiva dei posteggi mq. 555,00;

Totale posteggi n. 12 di cui: - settore alimentare n. 6
- settore non alimentare n. 6

ARTICOLAZIONE POSTEGGI:

Via Lombardia

P 1	mq. 50,00	settore alimentare	tipologia: FRUTTA E VERDURA
P 2	mq. 45,00	settore alimentare	tipologia: DOLCIUMI
P 3	mq. 35,00	settore alimentare	tipologia: FRUTTA E VERDURA
P 4	mq. 35,00	settore alimentare	tipologia: FORMAGGI, SALUMI, PASTA
P 5	mq. 40,00	settore alimentare	tipologia: FRITTO
P 6	mq. 50,00	settore alimentare	tipologia: FRUTTA E VERDURA
P 7	mq. 45,00	settore non alimentare	tipologia: CASALINGHI, PRODOTTI D'IGIENE PERSONALE E PER LA CASA
P 8	mq. 40,00	settore non alimentare	tipologia: ABBIGLIAMENTO
P 9	mq. 50,00	settore non alimentare	tipologia: ABBIGLIAMENTO
P 10	mq. 45,00	settore non alimentare	tipologia: ABBIGLIAMENTO
P 11	mq. 45,00	settore non alimentare	tipologia: ABBIGLIAMENTO
P 12	mq. 50,00	settore non alimentare	tipologia: ABBIGLIAMENTO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

- Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso è anticipato al giorno precedente non festivo mediante apposito provvedimento. Eventuali deroghe saranno stabilite dal Sindaco, effettuate le consultazioni di legge.

- Nel caso si rendessero temporaneamente liberi posteggi del settore alimentare non è prevista l'assegnazione degli stessi a soggetti autorizzati per il settore non alimentare.
- L'operatore ambulante che aliena il proprio ramo d'azienda con riferimento all'autorizzazione in possesso, per il periodo di 5 anni dal trasferimento non potrà partecipare alla spunta (neppure a mezzo di interposta persona); il divieto vale per la durata contrattuale nel caso di affitto.
- Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, nei casi di subingresso o di nuova assegnazione, per i posteggi sopra indicati dovrà essere rispettata la corrispondente tipologia merceologica. Verrà comunque valutata la possibilità di favorire l'inserimento di generi non presenti nel mercato.
- Nel mercato non esistono posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del "battitore" e ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 6/2010 non è tantomeno possibile individuare nuove aree del mercato da utilizzare per l'esercizio di detta attività.